Consiglio regionale della Calabria

Proposta di legge regionale recante: "Norme per la valorizzazione degli eventi culturali identitari calabresi"

I Consiglieri regionali

F.to Elisabetta Santoianni

F.to Luciana De Francesco

Proposta di legge regionale recante: "Norme per la valorizzazione degli eventi culturali identitari calabresi".

Relazione Illustrativa

La Regione Calabria vanta un patrimonio storico, artistico, etno-antropologico ed enogastronomico di straordinaria ricchezza. Tradizioni secolari, rievocazioni storiche, celebrazioni religiose e popolari, nonché le espressioni linguistiche delle minoranze storiche presenti sul territorio (Arbëreshë, Greca e Occitana) costituiscono gli elementi fondanti dell'identità collettiva calabrese e rappresentano un potente attrattore per il turismo esperienziale e culturale.

Negli ultimi decenni, l'offerta culturale regionale si è sviluppata attraverso una molteplicità di iniziative territoriali; tuttavia, la mancanza di un quadro normativo organico di ricognizione e classificazione ha spesso determinato l'assenza di una pianificazione strategica di medio-lungo periodo.

La presente proposta di legge mira a colmare questo vuoto ordinamentale, introducendo un sistema coordinato per la valorizzazione degli eventi culturali identitari calabresi**,** intendendo per tali quelle manifestazioni pubbliche che dimostrino una comprovata continuità temporale e un radicato legame con la storia, la cultura e le tradizioni della Calabria.

L'intervento normativo risponde alla duplice esigenza di **s**alvaguardare la memoria e la tradizione, tramandando alle nuove generazioni i beni immateriali e i saperi tradizionali della regione, e di promuovere e pubblicizzare eventi che caratterizzano l'identità regionale.

La proposta si compone da otto articoli:

- l'articolo 1 definisce oggetto e finalità della proposta, raccordando l'intervento legislativo con i principi costituzionali, statutari e con la l.r. 16/1985;
- l'articolo 2 definisce con precisione i requisiti di accesso al riconoscimento (continuità di 10 anni/edizioni e valore identitario) e mappa gli ambiti operativi, articolando gli eventi in quattro sezioni tematiche: storici e di rievocazione, tradizione enogastronomica, minoranze linguistiche e eventi culturali/religiosi/musicali;

- l’articolo 3 istituisce presso il dipartimento competente in materia di cultura il registro regionale degli eventi culturali identitari calabresi, gestito in modalità digitale e consultabile liberamente, garantendo massima trasparenza e accessibilità;
- l’articolo 4 regola l'efficacia dell'iscrizione, concedendo agli eventi riconosciuti l'uso del logo regionale, la dicitura ufficiale e l'inserimento nel calendario promozionale e di marketing della Regione;
- l’articolo 5 demanda alla Giunta regionale l'adozione, entro 90 giorni, della disciplina di dettaglio per il funzionamento del Registro, le modalità di presentazione delle istanze e i criteri di istruttoria;
- l’articolo 6 disciplina le attività di promozione degli eventi;
- l’articolo 7 fa salvi i regimi normativi e finanziari speciali relativi alle celebrazioni e manifestazioni già individuate da specifiche leggi regionali di settore;
- l’articolo 8 dispone l'invarianza finanziaria per il bilancio regionale.

Relazione tecnico-finanziaria
Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Proposta di legge regionale recante: Norme per la valorizzazione degli eventi culturali identitari calabresi

Tab. l - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Norma a carattere ordinamentale che definisce oggetto e finalità	//	//	//
2	Norma a carattere ordinamentale che delinea gli ambiti di intervento	//	//	//
3	La creazione, la tenuta e l'aggiornamento in modalità digitale del Registro avvengono nell'ambito dei portali istituzionali avvalendosi delle risorse umane, strumentali e tecnologiche esistenti presso il dipartimento competente.	//	//	//
4	L'inserimento degli eventi nel calendario ufficiale e nei canali di promozione turistica e digitale ricade nelle ordinarie attività di comunicazione aziendale e di marketing territoriale della Regione.	//	//	//
5	Redazione del regolamento e svolgimento dell'istruttoria delle istanze da parte del dipartimento competente, con risorse disponibili a legislazione vigente	//	//	//
6	L'eventuale sostegno economico alle manifestazioni non costituisce autorizzazione di spesa aggiuntiva, ma si attua mediante la eventuale destinazione di risorse già stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio per la cultura, il turismo e l'ambiente nel rispetto dei vincoli di bilancio vigenti	//	//	//
7	Norma a carattere ordinamentale	//	//	//
8	Norma di invarianza finanziaria	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La presente proposta non comporta oneri a carico del bilancio regionale, in quanto le attività inerenti all'istituzione, alla tenuta, all'aggiornamento e alla pubblicazione del Registro regionale degli eventi culturali identitari calabresi saranno svolte dal dipartimento regionale competente in materia di Cultura nell'ambito delle ordinarie mansioni istituzionali e mediante l'utilizzo dei portali già in presso l'amministrazione regionale, senza necessità di acquisire nuovi servizi. Le attività

istruttorie e l'adozione del regolamento attuativo sono svolte nell'ambito della competenza dei dipartimenti interessati. Le attività di promozione e internazionalizzazione avverranno tramite i canali di comunicazione istituzionale, le campagne media e i portali web regionali già esistenti e finanziati nell'ambito delle consuete risorse destinate alla comunicazione istituzionale e al marketing territoriale. Il sostegno agli eventi manifestazioni resta eventuale e subordinato alle risorse già stanziate ed effettivamente disponibili nei capitoli afferenti alla programmazione regionale, nazionale e comunitaria destinati alla cultura e al turismo.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella l.

Programma/ Capitolo	**Anno 2026**	**Anno 2027**	**Anno 2028**	**Totale**
	0 €	0 €	0 €	0 €
	//	//	//	
Totale	//	//	//	

Proposta di legge regionale recante: "Norme per la valorizzazione degli eventi culturali identitari calabresi".

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Calabria riconosce la cultura come bene comune e diritto fondamentale della persona, nonché strumento di sviluppo sociale, territoriale ed economico.

2. La presente legge, in armonia con i principi costituzionali e statutari e con la legge regionale 9 aprile 1985, n. 16 (Norme per interventi in materia di promozione culturale), promuove la conoscenza e la valorizzazione degli eventi culturali identitari calabresi quali espressioni storiche, artistiche, folkloristiche, enogastronomiche, naturalistiche e delle minoranze linguistiche, al fine di salvaguardarne la memoria e favorirne la trasmissione tra generazioni.

Art. 2

(Ambiti di intervento)

1. Ai fini della presente legge, sono considerati eventi culturali identitari calabresi le manifestazioni a carattere pubblico che si svolgono nel territorio della Regione Calabria e che presentano le seguenti caratteristiche:

a) continuità temporale, intesa come svolgimento regolare per un periodo non inferiore a dieci edizioni o dieci anni, anche non consecutivi in caso di documentata forza maggiore;

b) valore identitario, inteso come comprovato legame con le tradizioni locali, la storia calabrese, le espressioni artistiche, la cultura alimentare tipica o la salvaguardia del patrimonio linguistico delle minoranze linguistiche arbëreshë, greca e occitana.

2. La Regione promuove gli eventi che documentano:

a) tradizioni popolari, riti festivi e religiosi e rievocazioni storiche;
b) cultura alimentare tipica e saperi produttivi tradizionali;
c) patrimonio linguistico dei dialetti e delle minoranze linguistiche Arbereshe, Greca e Occitana;
d) legame tra eventi e paesaggio naturale o siti di pregio.

3. Gli eventi si articolano nelle seguenti sezioni tematiche:

a) eventi storici e di rievocazione, collegati a fatti, periodi o personaggi della storia locale e regionale;

b) eventi della tradizione gastronomica, volti alla tutela e alla divulgazione della cultura alimentare tipica, dei prodotti tradizionali e dell'agroalimentare d'eccellenza;

c) eventi delle minoranze linguistiche, diretti alla realizzazione di rassegne, festival e incontri finalizzati a rivitalizzare, diffondere e valorizzare le varietà linguistiche storiche della Calabria;

d) eventi culturali, relativi a manifestazioni artistiche, culturali, religiose, musicali, folkloristiche di interesse regionale.

Art. 3

(Registro regionale degli eventi culturali identitari calabresi)

1. La Giunta regionale, presso il dipartimento competente in materia di cultura, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, istituisce il Registro regionale degli eventi culturali identitari calabresi, di seguito denominato Registro.

2. Il Registro è suddiviso nelle sezioni di cui all'articolo 2, comma 3, ed è pubblicato in apposita sezione dei siti istituzionali regionali, in modo da garantire il libero accesso dei dati in esso contenuti.

3. L'iscrizione al Registro avviene su istanza dei Comuni, singoli o associati, o enti del terzo settore che curano l’organizzazione dell’evento di cui si chiede il riconoscimento.

4. La tenuta, l'aggiornamento e la pubblicazione del Registro avvengono in modalità digitale sul portale istituzionale della Regione Calabria, nel rispetto della presente legge e dei criteri individuati nel regolamento di cui all’articolo 5.

Art. 4

(Riconoscimento degli eventi culturali identitari calabresi)

1. L’iscrizione nel registro di cui all’articolo 3 costituisce riconoscimento di evento culturale identitario calabrese.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 autorizza a utilizzare nei materiali promozionali e informativi degli eventi la dicitura evento culturale identitario calabrese il logo istituzionale della Regione Calabria.

Art. 5

(Regolamento di attuazione)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente in materia di cultura, definisce con regolamento le modalità di funzionamento del registro di cui all'articolo 3 e determina:

a) modalità di funzionamento del registro;
b) modulistica per la presentazione dell'istanza;
c) requisiti per iscrizione;
d) termini per la presentazione della domanda;
e) cause di cancellazione.

2. L'istruttoria delle domande è svolta dal dipartimento regionale competente in materia di cultura, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6

(Promozione)

1. La Regione promuove forme di collaborazione tra enti locali, istituzioni religiose, enti del Terzo Settore e operatori privati per favorire la valorizzazione degli eventi riconosciuti.

2. La Regione, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, pubblicizza gli eventi riconosciuti sui siti istituzionali e ne promuove l'inserimento nei circuiti turistici nazionali e internazionali.

3. La Regione, con atti di programmazione economica e finanziaria, negli ambiti degli strumenti di programmazione e promozione turistica, culturale, enogastronomica e ambientale, in coordinamento con gli strumenti di pianificazione di cui alla legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 (Riordinamento dell'organizzazione turistica regionale), nei limiti massimi delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, in osservanza delle disposizioni dell'Unione europea e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà, può sostenere la realizzazione delle manifestazioni di cui alla presente legge, individuando annualmente le linee di finanziamento utilizzabili.

4. Gli atti di programmazione di cui al comma 3 sono sottoposti all'esame della commissione consiliare competente in materia di cultura, che esprime un parere entro trenta giorni dalla ricezione.

Art. 7
(Norma di coordinamento)

1. Le manifestazioni o celebrazioni, gli eventi culturali, le ricorrenze commemorative o iniziative di interesse regionale già riconosciute da leggi regionali conservano il relativo regime normativo e finanziario.

Art. 8
*(Clausola finanziaria***)**

1. Le attività previste dalla presente legge sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.